



Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 11

Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 3
Decisione della Commissione Disciplinare d' Appello	Pag. 5
Torneo per Rappresentative C11	Pag. 6
Coppa di Lega	Pag. 7

Firenze, 14 gennaio 2015

Via de' Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it <http://www.legacalciouisptoscana.it>

ORGANIGRAMMA DI LEGA

Alessandro	BALDI	Comitato	Firenze
Daniele	BARTOLOZZI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Federico	COCCHINI	Comitato	Empoli
Sergio	CORBELLI	Comitato	Terre Etrusco Labroniche
Sergio	COSCI	Comitato	Pisa
Giorgio	FUCINI	Comitato	Arezzo
Enrico	GHIZZANI	Comitato	Grosseto
Fabrizio	MARTINELLI	Comitato	Siena
Sabina	PICCIONI	Comitato	Prato
Gabriele	VETTORI	Comitato	Pistoia
Giorgio	BERTI	Comitato	Massa
Attilio	TADDEI	Comitato	Pisa

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:

ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI

DIREZIONE REGIONALE

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina

SEGRETERIA TECNICA

Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00

Segretario: Sgrò Fabio

SETTORE ATTIVITA'

Coordinatore

Taddei Attilio

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.

SETTORE DISCIPLINA

Coordinatore

Piccioni Sabina

Commissione Disciplinare D' Appello:

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente),
Carlesi David, Cipollini Vasco.

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.

SETTORE TECNICO ARBITRALE

Coordinatore

Fucini Giorgio

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.

Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.

SETTORE FORMAZIONE

Coordinatore

Cocchini Federico

Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca

DELIBERA n° 12 anno 2014/2015

Ricorrente: POLISPORTIVA POPOLARE CEP

Comitato UISP : PISA

gara del 17.12.2014 - C.U. n° 19 del 24.12.2014

In data 27.12.2014, la società POLISPORTIVA POPOLARE CEP propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado, emessa in data 22.12.2014 e pubblicata nel C.U. n. 19 del 24.12.2014, per le squalifiche inflitte ai propri tesserati:

- TACCOLA VANNI MIRKO (titolare, maglia n. 19) per 3 giornate per offese e ingiurie ai sensi di quanto disposto dall'art. 129 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- RICOVERI SIMONE (titolare, maglia n. 9) per 2 giornate per offese e ingiurie ai sensi di quanto disposto dall'art. 129 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- MESSINA SIMONE (titolare, maglia n. 15) per mesi 2, ovvero fino al 23.02.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- FERRARO FEDERICO (titolare, maglia n. 14) per mesi 2 giorni 15, ovvero fino al 10.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.,

a seguito della condotta tenuta dagli stessi in occasione della gara del 17.12.2014 fra la società ricorrente e la società NEW POINT. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che i suindicati tesserati abbiano tenuto atteggiamenti offensivi e minacciosi e comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi nei confronti del D.G.

Ciò premesso, la ricorrente giudica appropriate e commisurate a fatti realmente accaduti le sanzioni inflitte ai tesserati PLAKU ARDIAN, MICHELOTTI ROSSANO e BIANCHI ALESSANDRO, che durante la gara si sono resi autori di atti di violenza nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria, ma impugna le sanzioni comminate a TACCOLA VANNI MIRKO, MESSINA SIMONE, RICOVERI SIMONE e FERRARO FEDERICO, dichiarando la falsità del referto arbitrale in alcune sue parti e sostenendo che la ricostruzione della condotta tenuta da questi ultimi e riportata sul referto ufficiale del D.G. non sia conforme al reale svolgimento dei fatti, ritenendo, pertanto, eccessiva l'entità delle sanzioni inflitte ai suindicati tesserati.

In merito alla falsità del referto arbitrale, la ricorrente ritiene che prova di ciò ne sia la parte finale, dove il D.G. dichiara l'intervento in campo delle Forze dell'Ordine, fatto che il D.G. medesimo non poteva aver assolutamente visto di persona, dato che era già stato accompagnato a casa dal sig. Lido Piccini, dirigente della Popolare CEP; tutto ciò per dimostrare che il D.G. ha scritto non sulla base di circostanze e fatti realmente accaduti, ma in modo casuale e per sentito dire, ovvero per come i fatti gli sono stati riportati da soggetti terzi.

Quanto all'incongruità dei fatti e delle condotte attribuite ai propri tesserati, invece, la ricorrente allega al ricorso l'e-mail del sig. Andrea Paolicchi, capitano della squadra avversaria, il quale testimonia del comportamento responsabile e corretto tenuto, però, dal solo tesserato MESSINA SIMONE dopo il fischio finale e nel post-partita; si legge nell'e-mail: "posso confermare esclusivamente per il suddetto giocatore, che egli non ha partecipato a nessun fatto da giustificare tale squalifica, ma anzi ha contribuito attivamente nel cercare di ripristinare la pace tra le due squadre, aiutandomi a

fare barriera per fermare gli aggressori". Non ci sono, invece, testimonianze che smentiscano i fatti addebitati agli altri tesserati TACCOLA VANNI MIRKO, RICOVERI SIMONE e FERRARO FEDERICO.

Conclude la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata, in particolare chiedendo l'annullamento delle sanzioni e/o la ridefinizione delle medesime sulla base della realtà e della certezza dei fatti per i tesserati TACCOLA VANNI MIRKO, MESSINA SIMONE, RICOVERI SIMONE e FERRARO FEDERICO.

Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente POLISPORTIVA POPOLARE CEP, questa Commissione Disciplinare d'Appello ha chiesto dei chiarimenti al D.G., il quale ha confermato, nel supplemento di rapporto, quanto già scritto nel referto arbitrale, precisando di non aver visto personalmente l'intervento in campo delle Forze dell'Ordine, ma di esserne venuto a conoscenza tramite il sig. Malasoma Lido, il capitano storico del Popolare CEP., che, entrato nello spogliatoio, rassicurava il D.G. sulla situazione e gli chiedeva se avesse chiamato lui i carabinieri; tutto ciò per smentire la falsità attribuita al referto arbitrale da parte della società ricorrente.

Per quanto riguarda, invece, la testimonianza del sig. Andrea Paolicchi a favore del tesserato MESSINA SIMONE, occorre qui osservare come tale testimonianza non possa considerarsi prevalente rispetto a quanto dichiarato dal D.G. nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto, pur trattandosi di testimonianza proveniente dal capitano della squadra avversaria New Point; ciò perché la "testimonianza" è una "prova semplice" ai sensi dell'art. 91 R.D. e, pertanto, non opponibile ad una "prova legale" quale, appunto, il "referto dell'arbitro" ai sensi dell'art. 89, lett. b) R.D.

Da ultimo, occorre precisare che non sarebbe impugnabile la "squalifica per 2 giornate" inflitta al tesserato RICOVERI SIMONE (titolare, maglia n. 9), perché così stabilisce l'art. 69, lett. b) R.D.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che le sanzioni comminate ai tesserati TACCOLA VANNI MIRKO, MESSINA SIMONE, RICOVERI SIMONE e FERRARO FEDERICO e ivi impugunate siano da giudicarsi congrue tanto nell'inquadramento normativo quanto nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società POLISPORTIVA POPOLARE CEP, conferma le seguenti squalifiche:

- nei confronti di TACCOLA VANNI MIRKO (titolare, maglia n. 19) per 3 giornate per offese e ingiurie ai sensi di quanto disposto dall'art. 129 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- nei confronti di RICOVERI SIMONE (titolare, maglia n. 9) per 2 giornate per offese e ingiurie ai sensi di quanto disposto dall'art. 129 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;
- nei confronti di MESSINA SIMONE (titolare, maglia n. 15) per mesi 2, ovvero fino al 23.02.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.;

- nei confronti di FERRARO FEDERICO (titolare, maglia n. 14) per mesi 2 giorni 15, ovvero fino al 10.03.2015, per atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 132 R.D., con l'aggravante di cui all'art. 26 R.D. per aver commesso l'atto illecito ai danni del D.G.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 14.01.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

DELIBERA n° 13 anno 2014/2015
Ricorrente: CLUB CACCIATORI E CICLISTI DI PERIGNANO
Comitato UISP : VALDERA
gara del 13.12.2014 - C.U. n° 16 del 18.12.2014

In data 20.12.2014, la società CLUB CACCIATORI E CICLISTI DI PERIGNANO propone ricorso ai sensi dell'art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato TICCIATI ALESSANDRO per mesi 4, ovvero fino al 13.04.2015 per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara del 13.12.2014 fra la società ricorrente e la società POLISPORTIVA SANTA LUCIA. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti, che il soggetto suindicato abbia tenuto un atteggiamento violento ed aggressivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

Ciò premesso, la ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato TICCIATI ALESSANDRO, sostenendo che sia stato, invece, il tesserato della squadra avversaria, ovvero il sig. BERNARDINI SIMONE, a tenere un atteggiamento violento ed aggressivo precipitandosi con fare minaccioso verso il proprio tesserato TICCIATI ALESSANDRO il quale, rimanendo fermo nella posizione in cui si trovava, non poteva far altro che contenere lo scontro che si andava a verificare, proteggendosi il volto abbassando la testa.

Prosegue, pertanto, la società ricorrente ritenendo l'applicazione dell'art. 136 R.D. non consona agli eventi così come sopra descritti; di conseguenza, la ricorrente chiede la revisione della sentenza impugnata.

Si legge, invece, nel referto arbitrale: "al 10° del 2° tempo, a seguito di azione da gioco, il portiere del S. Lucia subiva fallo cascando per terra. Il D.G. fischiava immediatamente punizione a favore del portiere. Lo stesso si rialzava e

chiedeva spiegazioni per il fallo subito. Il n. 5 del C. Perignano, sig. Ticciati Alessandro, lo colpiva con una testata al volto, procurandogli la fuoriuscita di sangue dal naso. Per tale fallo il n. 5 del Perignano veniva espulso". Sentito, inoltre, telefonicamente il D.G., questi ha confermato anche in un secondo momento quanto già scritto nel referto arbitrale, specificando che è stato il tesserato TICCIATI ALESSANDRO ad aggredire il portiere della squadra avversaria e non viceversa.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d'Appello, valutate le motivazioni che hanno spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l'istruttoria necessaria ed analizzato l'effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un'ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione comminata a TICCIATI ALESSANDRO e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua tanto nell'inquadramento normativo quanto nell'entità.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare d'Appello, **rigettando** il ricorso presentato dalla società CLUB CACCIATORI E CICLISTI DI PERIGNANO, conferma la squalifica per mesi 4, ovvero fino al 13.04.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 136 R.D.

Si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.

Così deciso in Firenze il 14.01.2015.

Lega Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)

David Carlesi

Vasco Cipollini

TORNEO PER RAPPRESENTATIVE C11

PROGRAMMAZIONE GARE – 1° GIORNATA

SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
EMPOLI	AREZZO	21/01/2015	21.15	Campo MONTEBORO via di Pianezzoli - Empoli - (sintetico)
TERRE ETRUSCOLABRONICHE	PISA	21/01/2015	21.15	Stadio "I. Rossetti" Via G. Puccini - Cecina
GARFAGNANA	VALDERA	21/01/2015	21.15	Stadio Nardini - Via Giacomo Puccini, 1 Castelnuovo Garfagnana

COPPA DI LEGA 2014/2015

A seguito della rinuncia da parte della Società Combattenti San Frediano a proseguire nella manifestazione, ripubblichiamo la composizione dei gironi e la programmazione delle gare.

Anche il girone B seguirà le regole precedentemente stabilite per i gironi a tre squadre.

COMPOSIZIONE GIRONI – PRIMA FASE COPPA DI LEGA			
GIRONE	SQUADRA 1	SQUADRA 2	SQUADRA 3
A	REAL ISOLA	VIA NOVA	SAN DONATO
B	BUGIANI 84	LE CERBAIE	M. SACCHINI

Si comunica che nel girone a 3 squadre, per la disputa del secondo turno, la vincente della gara del primo turno giocherà contro la società che riposa al primo turno. Le società prime nominate del secondo e terzo turno dipenderanno dall'esito della prima gara.

PROGRAMMAZIONE GARE – 1° TURNO				
SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
Real Isola	Via Nova	14/01/2015	21,30	S. Donato/sintetico Comune S. Miniato
Bugiani 84	Le Cerbaie	15/01/2015	21,15	Frascardi/sintetico Via Calamandrei Pistoia

PROGRAMMAZIONE GARE – 2° TURNO				
SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
?	San Donato	28/01/2015	21,15	
?	M. Sacchini	28/01/2015	21,15	

PROGRAMMAZIONE GARE – 3° TURNO				
SQUADRA	SQUADRA	DATA	ORA	CAMPO
?	San Donato	11/02/2015	21,15	
?	M. Sacchini	11/02/2015	21,15	


 Il Presidente
 Alessandro Baldi

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali

AREZZO	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail arezzo@uisp.it	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
CARRARA	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail carrara@uisp.it	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
EMPOLI	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it	Via XI Febbraio28/A, 50053 Empoli (FI)
ETRUSCOLABRONICHE	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
FIRENZE	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail calcio@uispfirenze.it	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
FIRENZE – MUGELLO	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail borgo@uon.it	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
FIRENZE – VALDARNO	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail legacalcioispvald@libero.it	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
GROSSETO	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail grosseto@uisp.it	Viale Europa 161, 58100 Grosseto
LUCCA	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail uisplucca@virgilio.it	Viale Puccini 351 55100 S. Anna di Lucca (LU)
LUCCA – VERSILIA	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail lucaversilia@uisp.it	Via Petri 55049 Viareggio (LU)
LUCCA – GARFAGNANA	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail uispgarfagnana@eutelia.com	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
MASSA	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail massa@uisp.it	Via Alberica 6, 54100 MASSA
PIOMBINO – I. D’ELBA	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail legacalcioisp.piombino@gmail.com	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
PISA	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail legacalcio.pisa@uisp.it	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
PISTOIA	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail pistoia.calcio@uisp.it	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
PISTOIA - VALDINIEVOLE	Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 e-mail uisp@pistoia.it	Via Mazzini 143, 51015 Monsummano Terme (PT)
PRATO	Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 e-mail calcio.prato@uisp.it	Via Galeotti 33, 59100 PRATO
SIENA	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail calcio.siena@uisp.it	Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
SIENA - VALDELSA	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 e-mail uispvaldelsa@alice.it	Via Liguria 2, 53034 Colle Val d’Elsa (SI)
SIENA - VALDICHIANA	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail valdichiana.siena@uisp.it	Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 53045 Montepulciano (SI)
VALDERA	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail legacalcio@uispvaldera.it	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
ZONA DEL CUOIO	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail cuoio@uisp.it	Via Prov. Francesca Nord 224, 56022 Castelfranco di Sotto (PI)